



TRIBUNALE DI ORISTANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Civile, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
Dott. Giuseppe Carta	Giudice
Dott.ssa Enrica Marini	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N.1157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2006, promossa da:

***** nata a Salerno il 9 agosto 1973, ivi residente, rappresentata e difesa in forza di procura a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. ROSALIA PACIFICO, presso il cui studio è anche elettivamente domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

***** , nato a Nuoro il ***** , residente in ***** , rappresentato e difeso, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. ***** , presso il cui studio è anche elettivamente domiciliato;

CONVENUTO

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica

INTERVENUTO PER LEGGE

La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte ricorrente:

*“Voglia il Tribunale: in via principale addebitare la separazione giudiziale al Sig. ***** , ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, c.c.; affidare in via esclusiva le figlie minori alla madre senza prevedere alcun diritto di visita del padre nei confronti di queste ultime e condannare il Sig. ***** alla corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per la consorte e le figlie minori pari a complessivi euro 1.000,00, di cui a favore della ***** un importo non inferiore*

*ad euro 400,00 mensili; imporre al convenuto di provvedere a prestare un' idonea garanzia reale o personale, poiché esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all' adempimento degli obblighi previsti dall' art. 155 e dall' art. 156 c.c., di modo che la sentenza costituisca titolo per l' iscrizione dell' ipoteca giudiziale ai sensi dell' art. 2818 c.c., ed in ogni caso, confermata l' ordinanza resa in data 21 luglio 2009 dalla Dott.ssa Doriana Meloni, Tribunale civile di Oristano, depositata in Cancelleria il 21 luglio 2009, disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato ed infine condannarlo a risarcire, alla Signora *****, i danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, biologici, esistenziali e da perdita di chances, dalla medesima patiti per tutti i gravi comportamenti dal medesimo tenuti, e così come riepilogati in sede di note ex art. 183, n. 1, c.p.c., per quell' importo che risulterà accertato in corso di causa, non inferiore ad euro 500.000,00, od in subordine in parte qua in quello maggiore o minore che verrà determinato dal Giudicante, secondo la sua valutazione equitativa, alla quale in subordine ci si rimette; in via subordinata: in ogni caso, addebitare la separazione giudiziale al Sig. *****, ai sensi e per gli effetti dell' art. 156, c.c., affidare in via esclusiva le figlie minori alla madre senza prevedere alcun diritto di visita del padre nei confronti di queste ultime e per il resto confermare il provvedimento provvisorio 22 marzo 2007 del Presidente f.f. Dott.ssa Doriana Meloni, Tribunale civile di Oristano, depositato in Cancelleria il 27 marzo 2007, con le successive modifiche, fatta eccezione per quanto concerne il diritto di visita del Signor ***** nei confronti delle figlie minori, poiché oggetto di valutazione nel procedimento r.g. n. 311/2007 del Tribunale per i Minorenni di Salerno; in ogni caso e sempre con vittoria di spese ed onorari”.*

Nell' interesse di parte convenuta:

*“dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della ricorrente; disporre l' affidamento congiunto delle figlie minori secondi legge; esonerare il ***** da ogni obbligo di mantenimento in ragione della sua incolpevole condizione economica e lavorativa; con vittoria di spese”*

Nell' interesse del Pubblico Ministero:

*“Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da *****, dichiarare la separazione coniugale tra la stessa e *****, confermando i provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento concernenti i figli minori”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza resa in data 19 febbraio 2008 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi ***** e ***** e ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento per la trattazione della domanda di addebito e per la regolamentazione delle domande accessorie.

Giova premettere che le parti hanno proposto reciproche domande di addebito della separazione.

La domanda proposta da parte ricorrente, per un verso, in quanto fondata su asseriti atteggiamenti vessatori ed intimidatori del *****, risulta genericamente formulata e, per un altro, deve essere dichiarata inammissibile, poiché proposta soltanto con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., anziché con il ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass. sez. I, n.11305/2011; Trib. Treviso, 28 giugno 2011).

Il convenuto ha chiesto addebitarsi la separazione alla *****, per avere quest'ultima abbandonato ingiustificatamente il domicilio coniugale e condotto con sé le figlie minori.

Sul punto deve essere richiamato l'orientamento recepito anche di recente dalla Corte di Cassazione, in forza del quale: *“il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità”* (cfr. Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2013 n. 10719; Cass. n. 17056/2007).

Orbene, deve ritenersi che tale rigoroso onere probatorio sia stato assolto dalla ricorrente, posto che le risultanze processuali hanno dimostrato che l'allontanamento della ***** dal domicilio coniugale è intervenuto in un contesto temporale in cui la convivenza matrimoniale era già irreversibilmente in crisi e già poteva riscontrarsi la disaffezione tra i coniugi.

Deve, in primo luogo, considerarsi come lo stesso convenuto, sentito all'udienza presidenziale ha ammesso che, ancor prima che la moglie lasciasse il domicilio coniugale, fossero frequenti i litigi e le discussioni (cfr. verbale ud. 13 marzo 2007). Ciò dimostra la sussistenza di una accesa conflittualità tra i coniugi, di evidente pregiudizio per la prole, preesistente rispetto al dedotto allontanamento.

In secondo luogo, l'escussione del teste *****, fratello della ricorrente ha dimostrato che l'asserito abbandono del domicilio coniugale da parte della ***** è stato conseguenza di un acceso litigio tra i coniugi, all'esito del quale, il 30 marzo 2005, il ***** cacciò di casa la moglie, le figlie e i genitori e i fratelli della predetta *****.

Il teste, che ha avuto conoscenza diretta delle circostanze sopra indicate, ha infatti riferito che, in occasione del battesimo di *****, il ***** era uscito fuori di casa e al telefono aveva intimato alla moglie di andare via insieme alle bambine, ai genitori e ai fratelli. Il teste ha precisato di ricordare il contenuto della telefonata, poiché il convenuto aveva intimato alla moglie di andarsene a voce alta e con urla che il teste ha avuto modo di udire.

Tale circostanza è stata confermata anche dalla madre della ricorrente *****.

I due testi hanno peraltro confermato che il convenuto era a conoscenza del luogo in cui la ricorrente si era trasferita, posto che, a seguito dell'episodio ora indicato, il ***** si era recato nell'albergo dove alloggiavano i parenti della ***** e che quest'ultima aveva inviato un telegramma nel quale aveva comunicato al marito il nuovo domicilio in ***** (cfr.verbale ud. 6 giugno 2011).

Del tutto ininfluenti sul punto devono invece ritenersi invece le testimonianze rese da *****, madre del convenuto (che ha riferito che il ***** non era stato avvertito dalla moglie della circostanza per cui quest'ultima aveva lasciato il domicilio coniugale, senza spiegare se avesse una conoscenza diretta o indiretta di tali circostanze) e di *****, sorella del convenuto, che ha dichiarato di aver appreso al telefono dal fratello che quest'ultimo aveva fatto rientro nel domicilio e non vi aveva più trovato la moglie e le figlie (cfr. verbale ud. 24 giugno 2010). Nessuno dei due testi ora indicati ha spigato le ragioni della decisione della *****.

Quanto alle censure mosse dalla difesa del ***** in punto di attendibilità dei testi citati da parte ricorrente, occorre considerare come il vincolo di parentela esistente tra la ricorrente e i predetti testi non ne infici l'attendibilità. Deve, infatti, essere richiamato, a questo proposito, il principio secondo cui in materia di prova testimoniale non sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. (che prevedeva l'impossibilità di deporre del coniuge ancorché separato, dei parenti o affini in linea retta e di coloro che fossero legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa vertesse su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia), per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 10-23 luglio 1974, n. 248, l'attendibilità del teste, legato dai uno dei predetti vincoli, non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1109).

In ultima analisi, deve ritenersi che le risultanze acquisite nel corso del giudizio abbiano evidenziato che l'allontanamento della ***** conseguisse ad un contesto nel quale l'*affectio coniugalis* era già irrimediabilmente compromessa e ad un comportamento posto in essere dal ***** tale da giustificare la decisione della ricorrente.

Occorre rilevare che dall'unione tra i coniugi sono nate ***** (***** e Francesca (*****).

Quanto alla regolamentazione dell'affidamento e della collocazione delle predette minori, nonché

delle modalità di visita ed incontro tra i genitori e le minori, deve evidenziarsi che risultano pendenti un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Salerno, azionato su ricorso della ricorrente, e un procedimento penale di fronte al Tribunale di Salerno in cui il ***** è imputato di gravi condotte di abusi sessuali ai danni delle figlie.

Nel corso delle predette vicende giudiziarie il Tribunale per i Minorenni di Salerno con decreto reso in data 24 settembre 2008 ha sospeso gli incontri e i contatti telefonici tra le minori –collocate sin dai provvedimenti provvisori presso la madre –ed il padre (cfr. fascicolo parte ricorrente).

Ritiene il Collegio che, anche indipendentemente dall'esito dei procedimenti sopra richiamati che risultano, alla stregua della documentazione in atti, ancora pendenti, l'unico criterio atto ad orientare le determinazioni in punto di affidamento e collocazione delle minori e di regolamentazione delle modalità di visita tra queste ultime e i genitori sia rappresentato dall'interesse delle predette minori, il cui ascolto diretto non dovrà essere svolto anche in questa sede, tenuto conto che ***** e ***** sono state ripetutamente sentite dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Salerno, dagli esperti incaricati dal Tribunale per i Minorenni e dai Consulenti incaricati nel procedimento penale sopra richiamato –le cui relazioni sono in atti –di modo che l'ulteriore audizione in questo procedimento si tradurrebbe in una superflua occasione di tensione psicologica per le ragazze.

Le risultanze accertate in corso di causa e gli atti del procedimento in corso dinanzi al Tribunale per i Minorenni conducono a confermare l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, come già disposto in sede di regolamentazione dei provvedimenti provvisori.

Non ignora il Collegio che l'esasperata conflittualità tra i coniugi e la distanza geografica del genitore rispetto alla prole non costituiscono ragioni idonee per derogare alla regola dell'affidamento condiviso. Sono tuttavia emersi rilievi che inducono a confermare l'opportunità che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori Francesca e Giovanna sia attribuito alla madre.

Deve, infatti, rilevarsi che nel corso del giudizio sia emerso il reiterato inadempimento da parte del convenuto dell'obbligo di provvedere al pagamento del contributo posto a suo carico, in sede di provvedimenti provvisori, a titolo di mantenimento delle figlie minori. Il convenuto, che non ha dato prova –come invece gli incombeva –di aver regolarmente adempiuto all'obbligo posto a suo carico per il titolo sopra indicato, all'udienza del 15 febbraio 2010, ha giustificato il proprio inadempimento, in modo scarsamente convincente, allegando l'esistenza delle spese per il procedimento penale a suo carico presso il Tribunale di Salerno e, nondimeno, ha poi spiegato che tali costi dovevano riferirsi unicamente a quelli per i viaggi, posto che era stato ammesso al gratuito patrocinio.

Deve, inoltre, evidenziarsi che all'esito dell'audizione delle minori, queste ultime hanno

manifestato un drastico rifiuto rispetto ai contatti e agli incontri con il padre.

Lo stesso convenuto, all'udienza del 9 luglio 2007, ha ammesso che le minori avevano manifestato di non voler avere con lui contatti verbali e, all'udienza del 26 giugno 2008, ha esposto che ***** rifiutava di parlargli e ciò, su consiglio dello psicologo (cfr. verbali ud. Cit).

Deve considerarsi, quanto a ***** , che la stessa, che inizialmente aveva mostrato di volere incontrare il padre (cfr. relazioni del Servizio Sociale del Comune di Salerno per l'anno 2008, versate nel fascicolo di parte convenuta), ha nel corso del tempo manifestato un drastico diniego rispetto all'opportunità di vedere e frequentare il padre. Dal verbale dell'udienza del 27 gennaio 2009 (cfr. fascicolo parte ricorrente) dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Salerno in cui si è svolto un incontro tra ***** e il padre si legge: *“la reazione di ***** diventa a questo punto di evidente rifiuto; non vuole salutare il papà, chiede di andare via...la minore continua a manifestare apertamente il proprio dissenso. Il G.O. la riaccompagna dalla madre, la stessa le dice di tornare dal papà. Ciò avviene ma dopo qualche minuto ***** , in lacrime, chiede di andare via. Ciò viene immediatamente accolto. La percezione del G.O. è che la minore fosse pervasa da una paura ed ansia interna che impediva alla stessa anche il solo contatto verbale con papà. Per il futuro si consiglia di sospendere gli incontri in quanto i vissuti di paura ed ansia della minore sono stati chiari e rilevanti (cfr. verbale ud. Cit.)”*.

Analogo diniego è stato declinato da Giovanna come risulta dalla relazione del 21 dicembre 2012 della Dott.ssa ***** del Consultorio familiare di Napoli (incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Salerno del percorso psicodiagnostico delle sorelle *****), ove si legge: *“la coartazione mnesica non permette di ricostruire validamente la natura traumatica di tal ricordo infantile, che comunque è avvertito da ***** come un episodio doloroso e legittimante il suo rifiuto del genitore. Sembra che la minore non possa accedere ad altro materiale mnesico e sostanzi il suo rifiuto del padre ricorrendo a significati poveri e sterili, che sembrano incongrui verso il suo atteggiamento di completa chiusura, ma che comunque generano in lei vissuti di profonda sofferenza e dolore”*.

Analoghe informazioni si ricavano dalla relazione del 5 giugno 2009 del Servizio Sociale del Comune di Salerno.

Deve, in ultima analisi, evidenziarsi come sia emerso, nel corso del procedimento, che la mera possibilità di ripresa dei contatti e degli incontri con il padre sia fonte per le minori di un sentimento di paura e agitazione.

A fronte dell'evidente rifiuto manifestato da ***** e ***** –che nelle more del presente procedimento hanno compiuto rispettivamente quattordici e undici anni –deve ritenersi che i contatti con il padre dovranno avvenire nel rispetto della volontà manifestata dalle minori, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative delle stesse.

Dovrà soprattutto essere confermato l'incarico conferito al Consultorio familiare di Napoli –che risulta già avere in carico il nucleo familiare –di fornire ogni sostegno psicologico in favore delle minori, onde consentire alle stesse di superare i traumi conseguenti alla separazione dei genitori e alle relative vicende giudiziarie.

La regolamentazione della modalità di visita tra le minori ed il padre seguirà dunque quanto indicato in dispositivo.

Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi deve rilevarsi che la ricorrente, circa le proprie condizioni reddituali, ha riferito in sede di personale comparizione all'udienza presidenziale di essere ancora iscritta presso la facoltà di odontoiatria e di collaborare saltuariamente presso lo studio dentistico del proprio padre. La ricorrente, inoltre, che non ha documentato l'esistenza di costi abitativi, ha riferito di abitare in Salerno presso l'abitazione dei genitori.

Dalle ultime dichiarazioni reddituali in atti si evince un sensibile miglioramento della situazione reddituale della ***** che ha percepito con riferimento all'anno d'imposta 2013 un reddito mensile netto pari ad euro 1.325,08 (cfr. modello unico/2014), laddove, con riferimento all'anno d'imposta 2012, la ricorrente aveva percepito un reddito mensile netto pari ad euro 727,41 (cfr.mod.unico/2013) e, con riferimento all'anno d'imposta 2011, un reddito annuale netto pari ad euro 170,00 (cfr. mod.unico/2012).

Il convenuto, laureato in fisica, ha riferito, in sede di udienza presidenziale, di aver rinunciato ad un incarico in *****, di essere stato in attesa di essere chiamato come insegnante, di svolgere saltuariamente qualche ripetizione come insegnante e la professione di pittore, pur avendo venduto pochissimo. Il ***** ha altresì riferito di essere intestatario di un appartamento in *****, locato per il canone mensile di 500,00 euro.

Dalle ultime dichiarazioni reddituali in atti il ***** risulta aver percepito un reddito mensile netto pari ad euro 1.323,83 per l'anno 2013 (cfr. mod.unico/2014), un reddito mensile netto pari ad euro 425,75 per l'anno 2011 (cfr. mod.unico 2012) e un reddito mensile netto pari ad euro 347,16 per l'anno 2010 (cfr. mod.unico 2011).

Anche la capacità reddituale del ***** ha registrato, pertanto, un sensibile miglioramento.

Alla stregua della situazione reddituale dei coniugi, come sopra ricostruita, deve ritenersi che, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non possa essere riconosciuto alcun contributo posto a carico del *****, a titolo di mantenimento della moglie, posto che entrambi i coniugi risultano indipendenti dal punto di vista economico, nonché privi di costi abitativi.

Deve invece ritenersi equo, perché proporzionato rispetto alla capacità reddituale dei coniugi e adeguato in rapporto alle attuali esigenze delle minori e ai tempi di permanenza delle stesse presso

ciascuno dei genitori, imporre in capo al convenuto un contributo a titolo di mantenimento delle minori nella misura di euro 300,00 (150,00 per ciascuna figlia).

Non può infatti trovare accoglimento la pretesa del ***** di essere esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento della prole posto che, da un lato, un genitore, ancorché disoccupato e privo di reddito non può essere mai esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, dovendosi attivare e fare tutto il possibile al fine di garantire al figlio un adeguato tenore di vita e, dall'altro, poiché le più recenti dichiarazioni reddituali prodotte dal convenuto evidenziano come quest'ultimo disponga di una capacità reddituale ben lontana dall'indigenza economica.

Quanto alle ulteriori domande spiegate dalla ricorrente dovrà trovare accoglimento unicamente la richiesta tesa a disporre il sequestro dei beni dell'obligato, in quanto a fronte del reiterato e non contestato inadempimento del convenuto rispetto all'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento delle minori, dovrà confermarsi il sequestro sui beni immobili del convenuto, nella misura ritenuta di giustizia, sino alla concorrenza di euro 20.000,00, trattandosi di rimedio coercitivo destinato a produrre effetti duraturi nel tempo, sino a quando permane la violazione degli obblighi di mantenimento, indipendentemente dalle singole procedure esecutive instaurate dal creditore per il recupero delle somme suddette.

Deve invece dichiararsi inammissibile la richiesta di risarcimento del danno azionata dalla *****.

Sul punto, deve considerarsi come la richiesta di risarcimento del danno proposta nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale sia inammissibile, non essendo ammesso il cumulo della domanda risarcitoria nell'ambito del giudizio di separazione (cfr. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318).

Pur dovendosi, infatti, riconoscere che medesime condotte possano essere sanzionate perché lesive dei doveri del matrimonio, con la conseguenza tipica prevista dal diritto familiare (l'addebito della responsabilità della separazione) e allo stesso tempo concretare aggressione ai diritti fondamentali della persona soggette alla tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, quali fatti generatori di responsabilità aquiliana, si ritiene che ciò debba avvenire nell'ambito di un giudizio ordinario di risarcimento danni, non soggetto ai limiti dettati dalla specificità del rito familiare.

Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto come sempre proponibile il giudizio risarcitorio al di fuori del procedimento di separazione, anche in caso di mancata richiesta di pronuncia di addebito, rilevando come: "i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura

giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva" (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853).

La domanda deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.

La spese legali dovranno essere integralmente compensate, avuto riguardo alla soccombenza della ricorrente con riferimento alla richiesta di addebito della separazione, del risarcimento dei danni, del riconoscimento del contributo per il proprio mantenimento, tenuto conto della misura dell'accoglimento della richiesta di determinazione del contributo da porsi a carico del convenuto nel mantenimento delle minori e della soccombenza del convenuto con riferimento alla domanda di addebito della separazione, alle richieste di affidamento e regolamentazione delle modalità di visita e incontro tra le minori, nonché con riguardo alla richiesta del ***** di essere esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento della prole.

Giova da ultimo rilevare che, in data 23 dicembre 2008, il ***** è stato ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La circostanza per cui dalle ultime dichiarazioni reddituali si evinca che il convenuto ha percepito un reddito mensile netto pari ad euro 1.323,83 per l'anno 2013 (cfr. mod. unico/2014, fascicolo parte convenuta) impone di revocare la predetta ammissione con effetto a decorrere dal gennaio 2013, a nulla rilevando la data riportata nell'atto di rinuncia all'ammissione al gratuito patrocinio versato in atti dall'Avv. *****, precedente difensore del *****, non essendo state offerte ragioni specifiche che consentano di riferire i maggiori redditi percepiti nel 2013 soltanto ad un momento successivo al mese di giugno 2013.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. Rigetta la richiesta di addebito della separazione proposta da *****.
2. Dichiarata inammissibile la richiesta di addebito della separazione proposta da *****.
3. Dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento proposta da *****.
4. Affida le minori ***** e ***** in via esclusiva alla madre, disponendo che quest'ultima assuma le decisioni di maggior rilievo per le figlie.
5. Dispone che le minori vedranno ed incontreranno il padre ogniqualvolta vorranno, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre.
6. Conferma l'incarico già conferito al Consultorio familiare competente per territorio e al Servizio

Sociale del Comune di Salerno –anche su attivazione dei genitori –di fornire ogni sostegno psicologico alle minori.

7. Dispone che ***** versati entro il 5 di ogni mese al domicilio di ***** la somma di euro 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle minori (euro 150,00 ciascuna); somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere dal maggio 2016, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.

8. Conferma il sequestro dei beni immobili di ***** sino alla concorrenza di euro 20,000,00.

9. Revoca l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato di ***** a decorrere dal gennaio 2013.

10. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Oristano nella camera di Consiglio del 4 maggio 2015.

Il Presidente

Dott. Leopoldo Sciarrillo

Il Giudice relatore

Dott.ssa Enrica Marini